



Roma, 30 luglio 2015

Dott. **Giovanni Melillo**
Capo di Gabinetto

Dott. **Santi Consolo**
Capo Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria

Oggetto: disciplina per le assenze per malattia

Con nota circolare del 20 luglio u.s. la Direzione Generale del personale, a seguito di rilievi formulati dagli ispettori del Ministero dell'Economia, ha invitato i dirigenti delle strutture periferiche ad aderire al parere reso dall'ARAN in merito all'applicazione al personale del comparto ministeri dell'art. 71 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, procedendo alla decurtazione dell'assegno per indennità di servizio penitenziario (in NoiPa, individuato con codice 535) in caso di assenza per malattia.

Le scriventi sigle sindacali, riservandosi opportuni approfondimenti di carattere tecnico giuridico sulla materia, non escludendo peraltro di adire per vie legali, ritengono che il provvedimento in questione non solo non tiene conto della ratio che istituisce e definisce normativamente l'indennità in questione ma che sia fortemente penalizzante ed iniquo per il personale penitenziario afferente al comparto ministeri perché lo stesso analogamente al personale della polizia penitenziaria ed ai dirigenti penitenziari, esonerati dall'applicazione della norma in questione (legge 133/2008 - legge 102/2009), svolgono nel contesto penitenziario compiti e funzioni complesse e peculiari finalizzate allo stesso mandato istituzionale.

Vogliamo evidenziare a tal proposito che l'indennità di servizio penitenziario riconosce con specifici interventi normativi via via intercorsi dagli anni '70 fino al 1987 **la peculiarità del contesto**, "il carcere quale istituzione totale", **la specificità operativa** di tutto il personale che **nel contesto "totalizzante"** agisce con la propria specificità professionale affrontando quotidianamente ogni tipo di disagio e **rischio** professionale e personale. E' infatti il **rischio (psicologico e personale) che connotava l'indennità negli anni 70 e che portò il legislatore, riconoscendo la peculiarità del contesto, ad estendere con successivi interventi normativi l'indennità di servizio**



penitenziario dagli allora Agenti di Custodia a tutto il personale cd “civile”, educatori, contabili, amm/vi, tecnici, assistenti sociali, ecc.

Ci rammarica, infatti, constatare che quanto espresso dall'ARAN sulla materia, benché parere autorevole trattasi pur sempre di “orientamento”, venga accolto incondizionatamente dall'amministrazione determinando un forte prevedibile disagio e disappunto tra i lavoratori già fortemente provati dalla grave endemica carenza di organico, che impone a ciascun dipendente di lavorare il doppio o il triplo del normale, dall'illegittimo blocco pluriennale dei contratti, dall'inesistenza di qualsiasi ulteriore riconoscimento economico. Questa ulteriore penalizzazione, peraltro sancita da una nuova interpretazione dell'ARAN, che ha inopinatamente cambiato opinione rispetto a qualche anno fa, si configura come la beffa che si aggiunge al danno.

FP CGIL CISL FP e UIL PA a tutela del personale penitenziario Comparto ministeri, ingiustamente prevaricato, chiedono che l'amministrazione si faccia carico di dirimere la problematica che rischia di determinare o acuire conflitti interprofessionali.

Riteniamo che gli “Stati Generali dell'Esecuzione Penale”, possano essere una ulteriore occasione perché siano individuate misure, se del caso legislative, che diano il giusto riconoscimento giuridico ed economico a questo personale in ragione della peculiarità dell'attività lavorativa prestata. Nella sostanza **la specificità giustamente riconosciuta al personale della polizia penitenziaria, in relazione al particolare status e alle peculiari condizioni di impiego, deve essere parimenti riconosciuta al personale amministrativo e tecnico operante nel medesimo complesso contesto lavorativo.** Giova rammentare che proprio in virtù di questa specificità operativa l'ARAN in passato aveva affermato che l'indennità di servizio penitenziario aveva lo stesso trattamento giuridico della retribuzione non accessoria (pensionabile) sì escludendo la sua decurtazione in caso di assenza per malattia.

FP CGIL CISL FP e UIL PA, nel riservarsi ulteriori e più incisive iniziative in caso di negativo riscontro, porgono distinti saluti.

FP CGIL
Lina Lamonica

CISL FP
Eugenio Marra

UIL PA
Domenico Amoroso